

Position paper Federcasse

Documento di consultazione della Banca d'Italia sulle “Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”

Premessa.

Con il documento in oggetto vengono poste in consultazione pubblica alcune modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura amministrativa.

Federcasse intende, innanzitutto, esprimere un generale apprezzamento per il documento posto in consultazione ed, in particolare, per la parte in cui nel fornire i criteri per la determinazione dell'importo della sanzione pecuniaria fa riferimento alla necessità di tenere conto: “di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività e pericolosità”, e soprattutto, per la circostanza che “nel caso delle persone fisiche si tenga conto” delle remunerazioni, fisse e variabili, in qualunque forma riconosciute o erogate negli ultimi tre anni per la carica ricoperta o per l'attività esercitata presso l'intermediario”.

Una simile previsione consentirà di rendere proporzionale agli emolumenti percepiti le sanzioni applicate evitando così l'applicazione, agli esponenti aziendali che percepiscono emolumenti contenuti, di sanzioni che avrebbero un effetto proporzionalmente più accentuato rispetto a quello di altri esponenti aziendali che percepiscono emolumenti di gran lunga superiori a quelli generalmente percepiti da esponenti del Credito Cooperativo.

Nel prosieguo del presente documento, anche in ordine a quanto sin qui accennato, si evidenzieranno, pertanto, taluni profili di rilievo con riguardo a quanto d'interesse delle BCC-CR, seguendo la sistematica delle proposte Disposizioni.

3. Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Nell'ambito dei soggetti destinatari delle sanzioni rientrano anche:

“- i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti”.

Sul tema la scrivente, già in sede della consultazione pubblica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente "l'attuazione dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV)", aveva segnalato come la sanzionabilità di tali *outsourcers* non trovava corrispondenza nella CRD IV, che si limita a sancire che le Autorità nazionali competenti debbono poter disporre (cfr. art. 65 della direttiva) di poteri di raccolta di informazioni, di indagine, convocazione e di ispezione nei riguardi di terzi cui [le entità vigilate] hanno esternalizzato funzioni o attività operative" poteri questi recepiti nelle proposte di modifica del TUB, né la previsione della sanzionabilità dei medesimi soggetti è contenuta nella legge delega; si era quindi richiesta l'eliminazione di tale previsione.

Orbene, in questa sede si ritiene di dover rappresentare come l'applicazione della normativa, così come strutturata, finisce per penalizzare eccessivamente i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. Ed infatti, qualora gli *outsourcers* siano destinatari di un elevato numero di esternalizzazioni (come nel caso delle Federazioni Locali delle Banche di Credito Cooperativo o negli *outsourcers* informatici di sistema del Credito Cooperativo), le sanzioni che tali soggetti potrebbero potenzialmente ricevere per le violazioni, eventualmente riscontrate presso i diversi soggetti che hanno esternalizzato tali funzioni, comporterebbero una applicazione non proporzionata alla remunerazione percepita dalle persone fisiche, ovvero, al fatturato delle persone giuridiche.

In secondo luogo, si ribadisce quanto già espresso dalla scrivente in sede di consultazione da ultimo citata, con riguardo alla necessità che, anche in tale materia, sia attuato il principio di proporzionalità richiamato dalla direttiva (cfr. considerando 35 ed art. 65 della direttiva 2013/36/UE) nonché art. 3, comma 1, lettera i), punto 1.1, L.154/2014.

Pertanto, nel paragrafo 1.6 (Irrogazione della sanzione) si propone di ripristinare il riferimento alle dimensioni dell'intermediario e di mitigare il possibile effetto "moltiplicatore" delle sanzioni con riguardo ai soggetti cui sono esternalizzate da una pluralità di intermediari funzioni operative, nei termini che seguono:

1.6 Irrogazione della sanzione

"[...]

L'importo della sanzione pecuniaria e la durata dell'eventuale sanzione accessoria, ~~stabilite~~ stabiliti entro i limiti previsti dalla legge, ~~viene fissato avendo riguardo ai criteri definiti dalla l. 689/1984.~~ vengono fissati tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della

violazione e il suo grado di offensività o pericolosità. A questi fini, anche in relazione alla tipologia della violazione, ~~la gravità della violazione viene valutata tenendo conto~~ e alla natura (persona fisica o giuridica) del responsabile, vengono valutati, tra l'altro, i seguenti elementi:

“[...]”

- **le dimensioni dell'intermediario e del gruppo di appartenenza;**
- **per i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti andrà valutata, in termini di proporzionalità, la circostanza che gli stessi siano destinatari di analoghe sanzioni presso una generalità di società o enti;”**
